

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1263

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori SPERONI e BOSCO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 MAGGIO 1993

Modificazioni al codice della strada

ONOREVOLI SENATORI. - Il testo del nuovo codice della strada contiene talune anomalie, rilevate dagli utenti, dagli organi di stampa specializzati e dalla Commissione delle Comunità europee; senza pretendere di essere esaustivo, il disegno di legge che segue intende ovviarvi.

Segnatamente, con l'articolo 1 viene soppressa l'obbligatorietà del segnale polifunzionale di soccorso, attrezzatura superflua, ancorchè dispendiosa; l'articolo 2 mira a consentire un termine più aderente alla realtà funzionale per la definizione di pratiche automobilistiche.

Una particolare spiegazione merita l'articolo 3: la norma attuale, prevedendo per i neopatentati limitazioni basate sulla caratteristiche dei mezzi, oltre a provocare notevoli disagi per le famiglie che non dispongano di veicoli atti ad essere condotti appunto dai neopatentati, risulta inadatta ed addirittura contraria allo scopo potenzialmente prefissato, poichè proprio la limitazione prevista farà sì che in molti casi il neopatentato si limiterà ad uno sporadico esercizio della guida, non disponendo se non in rare occasioni della possibilità di condurre un veicolo rientrando nella normativa, giungendo così alla scadenza del periodo con poca o punta esperienza.

Appare inoltre illogico che, a fronte di un limite di velocità massimo vigente in Italia di centotrenta chilometri orari, la limitazione per i veicoli conducibili dai neopatentati faccia riferimento ad un limite superiore, indicato in centocinquanta chilometri orari.

A livello europeo la questione è stata diversamente affrontata, non prevedendo la direttiva specifica, che entrerà in vigore il 1° luglio 1994, norme analoghe a quelle di cui all'articolo 117 del codice della strada

italiano; mentre la normativa di quegli stati comunitari che pongono limitazioni ai neopatentati le riferiscono non relativamente alle caratteristiche dei veicoli bensì a specifiche norme di comportamento dei conducenti: così in Germania è stabilito un periodo di osservazione durante il quale le infrazioni commesse dai neopatentati sono differentemente sanzionate, mentre in Lussemburgo ed in Portogallo il limite autostradale massimo è ridotto a novanta chilometri orari; a tale disciplina si riconduce la proposta contenuta nell'articolo 3.

Con l'articolo 4 si è inteso rendere effettiva la possibilità di conseguire la patente di guida al compimento dell'età prescritta e non invece, come prevede di fatto la vigente normativa, di poter solamente avviare le relative pratiche. Con l'articolo 5 viene proposta una soluzione al problema che coinvolge i motociclisti muniti di patente automobilistica e con il 6 si abolisce il divieto dell'uso diurno dei fari anabbaglianti, al contrario utili, se in funzione, ai fini della sicurezza, specie per i motocicli, tanto che in taluni stati europei è fatto obbligo di tenerli accesi costantemente.

L'articolo 7 mira ad evitare un uso improprio di segnalazioni acustiche e luminose; con l'articolo 8 ci si propone di dare certezza di termini, mentre con l'articolo 9 si ovvia ad una lacuna della normativa che non ha considerato la particolare situazione di taluni cittadini assistiti altrimenti che dal servizio sanitario nazionale.

Gli articoli 10 ed 11, pur non concernendo il codice della strada, sono stati inseriti nel presente disegno di legge in quanto di interesse per i conducenti di veicoli; lo stesso contenuto vale ad illustrarli.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. La lettera *d*) del comma 3 dell'articolo 72 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e l'articolo 230 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono abrogati.

Art. 2.

1. Nel comma 2 dell'articolo 92 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, la parola «quindici» è sostituita con la seguente: «trenta».

Art. 3.

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 117 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono sostituiti dal seguente:

«1. Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non è consentito il superamento della velocità di 90 chilometri orari».

2. L'articolo 316 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è abrogato.

Art. 4.

1. Al comma 1 dell'articolo 122 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La domanda può essere presentata a decorrere dal novantesimo giorno precedente il compimento dell'età di cui all'articolo 115».

Art. 5.

1. Al comma 1 dell'articolo 125 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

patenti di guida delle categorie B, C e D, rilasciate anteriormente al 26 aprile 1988, sono valide anche per la guida dei veicoli per i quali è richiesta la patente della categoria A».

Art. 6.

1. Nel comma 2 dell'articolo 153 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 sono soppresse le parole «anabbaglianti e quelli».

Art. 7.

1. Al comma 2 dell'articolo 177 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'uso è consentito unicamente ad autoveicoli e motoveicoli chiaramente identificabili a distanza, mediante opportuna configurazione cromatica e grafica della carrozzeria, come espletanti i servizi indicati».

Art. 8.

1. Nel secondo periodo del comma 2 dell'articolo 218 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole «Il prefetto, nei quindici giorni successivi», sono sostituite con le parole «Il prefetto competente, entro il termine perentorio di venti giorni a decorrere dal giorno del ritiro». Nell'ultimo periodo del medesimo comma 2 la parola «quindici» è sostituita con la parola «venti».

Art. 9.

1. Al comma 2 dell'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, è aggiunto in fine:

«Per i cittadini assistiti ai sensi dei decreti del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, numeri 616, 618 e 620, il certificato può essere rilasciato dai sanitari a tale assistenza preposti».

Art. 10.

1. La superficie del contrassegno di cui al punto 11 dell'allegato 4 al decreto del Ministro dell'ambiente 12 novembre 1992, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 18 novembre 1992, non deve risultare superiore a 30 centimetri quadrati; restano validi i contrassegni precedentemente rilasciati.

Art. 11.

1. Nelle aree, edifici o spazi, anche nell'ambito degli aeroporti aperti al traffico aereo civile e delle aree portuali, adibiti specificamente alla sosta od al parcheggio a pagamento dei veicoli, cui l'accesso avvenga attraverso barriere, anche automatiche, o nei quali sia rilevabile la presenza di personale addetto, anche se adibito alla sola riscossione del corrispettivo od al rilascio di scontrini, tagliandi, ricevute ed analoghi documenti, il proprietario od il gestore sono tenuti a risarcire i furti ed i danni subiti dai veicoli.